

LA SUCCESSIONE DI FATTO NELL'IMPRESA SPORTIVA FALLITA

FRANCESCO FIMMANÒ

Sommario: 1. Le società sportive nel rapporto tra ordinamenti; - 2. Il diritto al riconoscimento delle condizioni tecniche e sportive; - 3. La funzionalità del titolo sportivo all'esercizio dell'impresa; - 4. La circolazione del titolo nelle norme organizzative interne federali; 5. La sorte dei valori aziendali intangibili nella successione di fatto nell'impresa.

1. Le società sportive nel rapporto tra ordinamenti

Una recente sentenza della Corte d'Appello di Torino¹ ha affrontato in modo finalmente corretto il problema della configurazione dell'azienda sportiva, della circolazione dei relativi *assets*, dell'applicazione della disciplina civilistica diretta a garantirne l'unitarietà nel rispetto dei diritti del titolare dell'attività economica, delle regole della concorrenza, della tutela dei creditori sociali e più in generale degli *stakeholders* primari dell'impresa², a cominciare dai lavoratori subordinati.

I giudici torinesi hanno applicato le norme del codice civile senza disapplicare le norme organizzative interne federali (regolamenti sportivi della Federazione, c.d. NOIF) ed anzi interpretando le stesse (ed in particolare il profilo della *continuità*) nel solco dei principi civilistici e nel quadro delle gerarchie tra gli ordinamenti.

Si tratta di un approccio che comunque evidenzia la persistente incapacità dell'ordinamento sportivo di "affrancarsi dal nefasto coacervo di regolamenti, pratiche e financo leggi speciali *ad hoc* che impedisce alle

¹ [App. Torino, 28 ottobre 2008](#), in questa Rivista, I, 1400/2008.

² Il riferimento è in particolare alla salvaguardia dei valori aziendali nelle società sportive in crisi, o assoggettate a procedure concorsuali, ed ai rapporti tra la circolazione dell'azienda calcistica e l'ordinamento sportivo specie in relazione a casi di insolvenza (cfr. in particolare Trib. Napoli 16 Luglio 2004 ord., in *Fallimento on line*; e Trib. Napoli, 2 agosto 2004, in *Dir. fall.*, II, p. 180 ss. con nota di C. ESPOSITO).

società calcistiche di rispettare una serie di condizioni ed obblighi ... che costituiscono un presupposto essenziale per assicurare un corretto funzionamento della stessa impresa societaria”³ nell’interesse del mercato.

Qualsiasi analisi in tema deve, infatti, partire dall’affermazione del primato delle norme dettate dal codice civile e dalla legge fallimentare a tutela dei diritti soggettivi in genere ⁴ su esigenze ed interessi particolari di *sub-ordinamenti convenzionali* funzionali soltanto ai propri associati (*rectius* tesserati). E ciò risulta confermato anche dal decreto legge 19 agosto 2003, n. 220 ⁵, col quale furono approvate disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, al fine di porre rimedio alle situazioni di conflitto sorte tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria, con particolare riferimento alle società di calcio professionistico ⁶.

In particolare, il decreto delinea e definisce innanzitutto i *principi generali* della fattispecie (art. 1): il primo è consacrato nel riconoscimento e nel *favor* da parte della Repubblica dell’*autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale*. (art. 1, comma 1). Contemporaneamente, il legislatore ha avuto cura di graduare lo stesso rispetto a principi dell’ordinamento ritenuti di maggior rilevanza. Ai sensi del comma 2 del predetto art. 1, infatti, il principio generale dell’*autonomia dell’ordinamento sportivo e della conseguente regolamentazione dei rapporti* intercorrenti tra ordinamenti viene “compresso” e limitato in tutti i casi in cui si verificano fattispecie *di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica* legate a *situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo*. In altri termini, ai sensi dell’art. 1, comma 2, in tanto è riconosciuta autonomia all’ordinamento

³ Così D. REGOLI, *Società sportive e quotazione*, in *Riv. dir. soc.*, 2008, 340; e prima nello stesso senso V. SPARANO, *La crisi delle società sportive di calcio (nella prospettiva del campionato 2002\2003)*, in *Dir. fall.*, 2003, I, 898.

⁴ Già nel 1968 la suprema Corte aveva sancito la illegittimità di una delibera del Consiglio direttivo della FIGC, del 16 settembre 1966, con la quale si imponeva alle 38 associazioni professionistiche all’epoca partecipanti ai campionati di calcio di serie A e B di costituirsi in forma di Spa in quanto ledeva “posizioni di diritto soggettivo delle associazioni affiliate” (Cass, sez. un., 19 giugno 1968, n. 2028, in *Foro amm.*, 1969, I, 1, p. 16 e in *Riv. dir. sport.*, 1968, p. 290, richiamata in U. Apice, *La società sportiva: dentro o fuori al codice civile*, in *Dir. fall.*, 1986 p. 540). In tema G. MINERVINI, *Il nuovo statuto tipo delle società calcistiche*, in *Riv. soc.*, 1967, II, p. 678.

⁵ Convertito nella l. n. 280 del 2003 – cd. “Decreto Salva Calcio”, in data 17 ottobre 2003 (cfr. al riguardo G. ARIETA, *Prime considerazioni sulla l. n. 280 del 2003*, in *Rass. dir. econ. sport*, 2006, 5 s.).

⁶ A seguito del c.d. caso Catania. Alla fine della stagione 2002\2003, il Calcio Catania 1946 Spa fu retrocesso in Serie C1, ma poi venne riammesso a seguito di una serie di vicissitudini giudiziarie concluse con il provvedimento legislativo in oggetto.

sportivo in quanto i rapporti tra questo e l'ordinamento giuridico della Repubblica non si traducano nel verificarsi di *casi di rilevanza per il secondo* relativi a situazioni *soggettive connesse* proprio con il primo ⁷.

2. Il diritto al riconoscimento delle condizioni tecniche e sportive

La Corte d'Appello di Torino ha affrontato innanzitutto il problema della natura giuridica del c.d. titolo sportivo, della titolarità, della circolazione e della tutela dello stesso.

L'art. 52, delle Norme Organizzative della Federazione Giuoco Calcio (c.d. NOIF), lo definisce come “...*il riconoscimento da parte della Figc, delle condizioni tecnico sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato campionato...*”.

Tale diritto a vedersi riconosciute le condizioni di partecipazione ad una certa categoria del campionato di calcio è sostanzialmente un diritto potestativo che appartiene alla società sportiva e che si manifesta completamente al termine di ciascun campionato in esito alla verifica ⁸ della sussistenza, in capo alla società affiliata, di determinati presupposti.

⁷ L'art. 2, - non a caso rubricato *autonomia dell'ordinamento sportivo*, - sancisce espressamente che *in applicazione dei principi di cui all'art. 1 (rectius: salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico) è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche, la disciplina e le sanzioni disciplinari*. Le controversie che, invece, esulano da questo ristretto ambito sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo e la competenza a decidere è stata attribuita – tanto per le misure cautelari quanto per le decisioni di merito – al TAR del Lazio. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti. L'art. 3 stabilisce che, esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del comitato olimpico nazionale italiano o delle federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ... La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio

⁸ Prima dell'accertamento, tale diritto è solo una “*aspettativa*” in quanto - prima del riconoscimento in esito all'analisi dei requisiti tecnico sportivi - essa si presenta come una posizione di attesa - fondata però sulla conquista sul campo di un determinato risultato sportivo - di un effetto acquisitivo incerto, costituito dal diritto soggettivo (diritto potestativo-titolo sportivo) rispetto al quale ne costituisce uno stadio anteriore quale posizione meramente strumentale rispetto ad una situazione finale incerta (al riguardo F. FIMMANÒ, *La crisi delle società di calcio e l'affitto dell'azienda sportiva*, in *Dir. fall.*, n. 1, 2006, 3 s.).

Occorre tuttavia chiedersi in primo luogo se questo diritto circola con l'azienda per effetto di negozi traslativi e se tale circolazione può essere inibita, o limitata, da norme federali, cioè da norme interne di un'associazione riconosciuta di diritto privato cui pur è delegata una pubblica funzione dal C.O.N.I. In secondo luogo occorre chiedersi, se è ammissibile l'assegnazione di questo diritto *a titolo originario* ad una società sportiva appositamente costituita, in caso di esclusione dal campionato del precedente titolare, e quali sono gli effetti di questa attribuzione. Occorre infine chiedersi se è ammissibile che i valori aziendali che costituiscono diretta espressione del titolo sportivo assegnato, a cominciare dall'avviamento, possano essere sottratti al patrimonio sociale, in virtù di disposizioni regolamentari di un sub-ordinamento convenzionale o se viceversa l'unitarietà dell'azienda e dei suoi elementi essenziali è sempre giuridicamente tutelata.

Invero, se l'ordinamento attribuisce alla *res* azienda una unità funzionale che la rende qualcosa di diverso dalla mera sommatoria dei beni e dei rapporti che la compongono, e se, nella fattispecie, il titolo sportivo contiene valori immateriali aziendali fondamentali, conseguentemente diviene inammissibile che tali valori vengano gestiti fuori delle regole di diritto comune o vengano acquisiti *gratuitamente* da terzi, seppure in un diverso campionato, in pregiudizio agli *stakeholders* della società sportiva che ne è titolare (nella fattispecie un lavoratore subordinato di questa).

Se poi la legge stabilisce che i rapporti tra ordinamenti sono regolati in base al principio di autonomia, «salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di *situazioni giuridiche soggettive* connesse con l'ordinamento sportivo», in questo contesto non si può affermare che al contrario di quanto accade per tutte le imprese (*da quelle produttrici di burro a quelle che fabbricano cannoni*), quelle sportive possano veder azzerati i principali valori patrimoniali dalla Federazione di appartenenza, come nel caso di specie. Nella citata sentenza della Corte di Appello emerge, infatti, che la nuova società *Campo Civile Torino Srl* costituitasi a fine 2004 avvalendosi del c.d. Lodo Petrucci, ottenne il titolo sportivo *ex art. 52* comma 6° delle NOIF per cui poté iscrivere la squadra al campionato 2005/2006 in serie B, acquisendo di fatto tutti i valori aziendali collegati al titolo, della precedente società sportiva Torino Calcio Spa esclusa dal campionato per irregolarità.

In realtà l'azienda come complesso di beni e persone organizzato mediante l'attività di coordinamento e di destinazione dell'imprenditore si estingue solo a causa della disgregazione dei fattori della produzione e non certo per effetto di altri eventi, quali l'esclusione dal campionato della

società titolare od il suo fallimento⁹.

3. La funzionalità del titolo sportivo all'esercizio dell'impresa

L'azienda è una pluralità di beni e rapporti unificati dalla *unitaria destinazione produttiva*: tale particolarissima *unitarietà funzionale* all'esercizio dell'attività economica impressa al coacervo di beni dall'imprenditore, mediante un'attività di coordinamento, attribuisce all'azienda una autonoma rilevanza giuridica e la rende meritevole in diverse sedi, come individualità oggettiva, di una tutela espressa da parte del legislatore¹⁰.

⁹ Con la dichiarazione di fallimento cessa l'esercizio dell'attività imprenditoriale del debitore insolvente ma l'azienda può sopravvivere sino a quando si mantiene nella sua unità produttiva ed organizzativa e, soprattutto, finché conserva la *funzionalità* all'esercizio dell'attività economica. Al fine di evitare la disgregazione del complesso aziendale, la legge fallimentare novellata, prevede accanto all'esercizio provvisorio dell'impresa del fallito, contemplato anche dall'art 16 delle NOIF (mi permetto di rinviare a F. FIMMANÒ, *Prove tecniche di esercizio provvisorio riformato*, in *Giur. comm.*, 2007, I, p.759.). l'affitto dell'azienda (in tema F. FIMMANÒ, *L'affitto endofallimentare dell'azienda*, in *Dir. fall.*, 2007, I, p.437 s) L'ipotesi prospettata dall'art.16 delle NOIF ha avuto concreta attuazione nell'ambito del fallimento del Monza calcio spa, ove il tribunale fallimentare ha dapprima disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa fino al termine del campionato di calcio in corso e poi successivamente con ordinanza del 27 maggio 2004, www.fallimento.ipsoa.it. ha disposto la vendita dell'azienda motivando tale decisione con la necessità di garantire "...il miglior risultato sul piano prettamente economico dei valori realizzabili e quindi rispondente all'interesse della massa dei creditori, assicurando nel contempo la continuità dell'attività già oggetto dell'impresa fallita ...e la tutela dell'interesse dei dipendenti alla prosecuzione del rapporto di lavoro nonché con riferimento all'aspettativa diffusa (certamente non qualificata sul piano giuridico ma non per questo non meritevole di considerazione sia pure nel limite della compatibilità con le finalità prevalenti di una procedura concorsuale) alla conservazione della squadra di calcio". La nuova legge fallimentare contempla anche e la gestione mediante veicoli societari appositamente creati (F. FIMMANÒ, *La vendita fallimentare dell'azienda*, in *Contr. Impr.*, 2007, p. 571 s.). Il conferimento in un veicolo societario previsto dal nuovo art. 105, comma 8, l. fall., consente una segregazione dell'azienda dai debiti, sul modello realizzato già qualche anno fa nell'ambito dell'amministrazione straordinaria del gruppo Parmalat, per il Parma Calcio, rimasto per lungo tempo nel perimetro della procedura concorsuale per poi essere ceduto (al riguardo G. SCHIAVON, *Il caso del Parma calcio: distonia applicativa dei principi di diritto concorsuale in sede di giustizia sportiva ?*, in *Dir. fall.*, 2004, 1123)

¹⁰ Cfr. gli artt. 2112, 2555, 2562, 2565, 2573, 2610 del cod. civ. e l'art. 670, n. 1, c.p.c.. Si è evidenziato che l'interesse di chi organizza un'azienda è quello di trarre un possibile guadagno dall'esercizio di un'attività che si avvalga, strumentalmente, del complesso organizzato e non certo quello di trarre dai singoli beni le occasioni di godimento diretto (tipiche dello schema della proprietà). E' possibile, in questo modo, scorgere nella posizione dell'imprenditore rispetto alla sua azienda una situazione soggettiva assoluta ed esclusiva che ha come punto di riferimento oggettivo non il mero aggregato di beni, ma l'azienda nel suo aspetto dinamico, ossia in quanto

La tutela di questa unitarietà funzionale è molto evidente nelle norme che regolano l'usufrutto e l'affitto e che impongono all'usufruttuario ed all'affittuario l'obbligo di gestire il compendio "senza modificarne la destinazione ed in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte" (art. 2561, comma 2). Ma anche le norme di cui agli artt. 2557, 2558, 2112 c.c., relative al divieto di concorrenza dell'alienante ed alla successione *ex lege* dell'acquirente nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda e dirette a garantire che il complesso mantenga le sue potenzialità economiche, sono precetti frutto della destinazione imprenditoriale dell'azienda. La stessa *ratio* ha ispirato la legge fallimentare negli artt. 104, 104 *bis*, 104 *ter* e 105¹¹.

Non a caso l'azienda è presa in considerazione dalla legge *in vista della sua circolazione* ed il problema è perciò stabilire quali componenti siano immanenti, a cominciare dall'avviamento di cui sostanzialmente parla la Corte d'appello di Torino¹². La *cosa* azienda peraltro non ha una consistenza fisica propria che ne permetta l'identificazione attraverso i sensi ma può essere identificata soltanto quale oggetto di fatti e rapporti da essa scaturenti. Insomma l'etichetta azienda può coinvolgere "*diversi fenomeni giuridici: i beni organizzati, le energie, i rapporti costituiti a questo scopo, l'avviamento, la clientela, i servizi, i prodotti, le materie prime, le persone, etc.*"¹³.

Sicuramente non occorre che la circolazione riguardi il complesso originario nella sua interezza, ossia quale si configurava presso il cedente, visto che il legislatore non esige che il cessionario sia posto in grado di esercitare la medesima impresa dell'alienante, ma che oggetto dell'atto

entità suscettibile di essere goduta mediante lo svolgimento di un'attività economica. (O.T. SCOZZAFAVA, *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, Milano, 1982, p. 497 s.).

¹¹ L'azienda per divenire, rimanere o ritornare tale, ha bisogno dell'attività dell'imprenditore di organizzazione dei beni, ha bisogno cioè di un'impresa di riferimento cui essere funzionale. Insomma l'ordinamento giuridico assegna all'azienda un ruolo strumentale rispetto all'imprenditore e perciò diviene decisiva, per la sua configurazione in senso tecnico, la destinazione ad impresa del complesso secondo il collaudato schema dell'*atto di destinazione*. L'attività dell'imprenditore di coordinamento ed organizzazione dei fattori della produzione (capitale, fisso e circolante, e lavoro) nelle dimensioni e nelle proporzioni più idonee ed efficaci per il miglior risultato economico produttivo, è ciò che imprime il *soffio vitale* al mero complesso di beni isolati rendendolo funzionalmente unitario e perciò azienda (al riguardo mi permetto di rinviare a F. FIMMANÒ, *Fallimento e circolazione dell'azienda socialmente rilevante*, Milano, 2000).

¹² Anche l'avviamento, che è una delle componenti aziendali più tipiche ed originali, acquista rilevanza giuridica solo in caso di circolazione dell'azienda (art. 2427, c.c.).

¹³ Vedi sul punto G. C. RIVOLTA, *Il trasferimento volontario d'azienda nell'ultimo libro di Domenico Pettiti*, in *Riv. dir. civ.*, 1973, I, p. 15; G. E. COLOMBO, *Il trasferimento dell'azienda ed il passaggio dei crediti e dei debiti*, Padova, 1972.

dispositivo sia un complesso di beni organizzato, funzionalmente idoneo all'esercizio dell'attività economica¹⁴. Il trasferimento potrà riguardare, infatti, anche un ramo d'azienda¹⁵, ossia una frazione del complesso aziendale dell'alienante destinata originariamente all'esercizio di un settore della sua attività, che, integrando autonomamente un idoneo, autonomo e compiuto strumento d'impresa dotato di attitudine alla destinazione imprenditoriale, va trattato, nella dinamica giuridica della circolazione, sostanzialmente come un'azienda¹⁶.

Per quanto riguarda *i rapporti giuridici*, ve ne sono alcuni inscindibili dal contesto aziendale: si pensi all'ipotesi di un albergo che venga ceduto senza il contratto di locazione dell'immobile nel quale è esercitata l'attività, o alla concessionaria di vendita di una famosa marca di auto che venga ceduta senza il contratto di concessione, o infine ad una squadra di calcio senza il titolo sportivo¹⁷. Ebbene secondo una certa impostazione¹⁸ anche in casi come questo, il trasferimento non avrebbe ad oggetto rapporti giuridici, *ma veri e propri beni aziendali* di cui l'imprenditore sarebbe titolare in base a relazioni giuridiche diverse da quelle del diritto di proprietà¹⁹.

Evidentemente, occorre di volta in volta ed a seconda della specifica ipotesi, verificare quali beni e quali rapporti, in quella determinata circostanza siano oggettivamente imprescindibili dalla struttura di un complesso organizzato affinché rimanga *funzionale all'esercizio di quella impresa*. Esistono dei collegamenti di beni, i quali, «per la loro destinazione, e soprattutto per la loro organizzazione in vista della destinazione, diventano,

¹⁴ Al riguardo si è rilevato che esiste un ordinario collegamento fra trasferimento d'azienda e successione nell'impresa e nel caso di trasferimento la successione rappresenta solo un'eventualità, visto che ad esempio l'azienda potrebbe essere acquisita al solo fine di smantellarla ed utilizzarne i singoli elementi (A. GRAZIANI, *L'impresa e l'imprenditore*, Napoli, 1959, p. 85 s.).

¹⁵ Sull'argomento M.S. SPOLIDORO, *Conferimento di ramo d'azienda (considerazioni su fattispecie e disciplina applicabile)*, in *Giur. comm.*, 1993, p. 692.

¹⁶ E' evidente che, per quanto rilevato, il ramo acquisisce rilevanza autonoma solo al momento del perfezionamento dell'atto dispositivo e fino a quel momento il suo rilievo è meramente concettuale (in tal senso P. MASI, *Articolazioni dell'iniziativa economica*, Napoli, 1985, p. 157).

¹⁷ Pret. Foggia 11 febbraio 1995, in *Dir. fall.*, 1985, II, p. 625, ha ritenuto che si configurasse trasferimento d'azienda con conseguente applicazione del 2112, c.c., nel caso di trasferimento dei soli calciatori e del titolo sportivo.

¹⁸ Cfr. F. GALGANO, *L'imprenditore*, Bologna, 1974, p. 79; G. ROMANO PAVONI, *La disciplina dell'azienda e la successione ex art. 2558 c.c. nel contratto di locazione*, in *Riv. dir. ind.*, 1952, II, p. 157; G.E. COLOMBO, *L'azienda e il mercato*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. GALGANO, vol. III, Padova, 1979, p. 25.

¹⁹ In pratica questi rapporti giuridici costituirebbero la relazione attraverso cui i beni del complesso aziendale si collegano all'organizzazione ed il cui trasferimento andrebbe imputato direttamente all'art. 2555, c.c., e non alla previsione di cui all'art. 2558 c.c.

in misura e in maniera molto varie, termini indipendenti di rapporti giuridici»²⁰. Vi sono casi in cui è possibile qualificare azienda, nell'ambito di una vicenda circolatoria fallimentare, un semplice immobile dotato di licenza²¹ o di autorizzazione amministrativa²². Oppure ipotesi in cui un semplice brevetto, un segreto industriale od una concessione di vendita possono assumere una funzione centrale se l'azienda era sostanzialmente concentrata nello sfruttamento di quel brevetto, di quel segreto o di quella concessione. Oppure vi possono essere dei casi in cui *i rapporti di lavoro*, specie quelli infungibili²³, abbiano una rilevanza decisiva: si pensi alle compagnie di spettacolo, alle società di revisione, alle società di progettazione.

In verità, ci pare che, in tali casi, debba soccorrere il criterio di funzionalità all'esercizio dell'impresa: bisogna tener conto dei rapporti che costituiscono strumento indispensabile dell'impresa e della loro assoluta complementarietà oltre che dei beni in senso stretto. I beni aziendali, infatti, anche se rimangono giuridicamente distinti l'uno dall'altro sono complementari, per la funzione che svolgono rispetto agli altri beni, e strumentali, per la destinazione economica e per il collegamento funzionale impresso dall'imprenditore.

Quanto all'*avviamento* questo non è un bene immateriale²⁴ separabile

²⁰ F. SANTORO PASSARELLI, *L'impresa nel sistema del diritto civile*, in *Riv. dir. comm.*, 1939, I, p. 403.

²¹ In tema cfr. G. SANTINI, *Il Commercio*, Bologna, 1979 p. 69 s.

²² Ipotesi diversa è invece quella di azienda dotata di concessione amministrativa che può cioè svolgere quelle attività riservate per legge all'autorità pubblica in regime di monopolio. Evidentemente la concessione amministrativa è quasi sempre elemento costitutivo dell'azienda, tuttavia la cessione dell'attività che abbia come elemento essenziale tale concessione non configura in sé trasferimento d'azienda in quanto presuppone l'emanazione o la revoca di un atto amministrativo (al riguardo Cass. 3 luglio 1987, n. 5286, in *Foro it.*, 1988 p. 844; Cass. 17 dicembre 1994, n. 10828, in *Riv. it. dir. lav.*, 1995, II, p. 886 ed in *Giur. it.*, 1995, I,1, c. 1876 s. con nota di S. MARAZZA, *Cessione di autolinee e trasferimento d'azienda*). Il nuovo concessionario che subentra al precedente in virtù di un provvedimento amministrativo acquista in sostanza la qualità a titolo originario e non derivativo (Cass. 24 febbraio 1992 n. 2885, in *Riv. it. dir. lav.*, 1993, II, p. 203 con nota di NOGLER, *Continuità della prestazione lavorativa e trasferimento d'azienda*).

²³ Sulla fungibilità degli elementi: Cass. 15 gennaio 1990, n. 123, in *Giur. comm.*, 1991, II, p. 231 (con nota di A. MUNARI, *Trasferimento e affitto dell'azienda in relazione all'evoluzione della giurisprudenza della Cassazione*), secondo la quale nel trasferimento d'azienda può rimanere escluso anche un elemento essenziale dell'azienda stessa, purchè surrogabile nel quadro del perseguimento della medesima attività obbiettiva.

²⁴ Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza l'avviamento non sarebbe elemento costitutivo dell'azienda ma soltanto una qualità non essenziale per la sua esistenza. Esso consisterebbe nella sua attitudine, una volta entrata nella fase dinamica, a produrre col suo funzionamento un profitto maggiore di quello che l'imprenditore avrebbe potuto trarre dai singoli beni che lo compongono. Per G. AULETTA, *Avviamento commerciale*, in *Enc. giur.* IV, p. 5, «l'avviamento è la qualità costitutiva dell'azienda, cioè la qualità per cui la stessa soddisfa un

dall'azienda²⁵ e non può costituire oggetto di rapporti giuridici autonomi²⁶, si tratta di un elemento *immanente* e risultante dalla coordinazione di una serie di fattori oggettivi e soggettivi che possono persistere anche in caso di inattività. La clientela²⁷, l'insieme, cioè, delle persone da cui in un certo momento ci si può ragionevolmente attendere la richiesta dei prodotti o dei servizi (*nel nostro caso i tifosi*) costituisce un sintomo dell'avviamento, una manifestazione o meglio ancora l'effetto più immediato, con la conseguenza che "l'afflusso di richieste di beni o di servizi verso una determinata azienda non può che essere una effettiva e concreta conseguenza della gestione di questa da parte dell'imprenditore".

In concreto, il miglior metodo di indagine per l'interprete è quello di valutare l'importanza degli elementi che mancano rispetto a quelli che sono presenti nel complesso aziendale, secondo la relazione logica del binomio essenziale – accessorio. L'*accessorietà* deve essere innanzitutto di tipo *funzionale*, nel senso che è accessorio un bene o un rapporto non essenziale rispetto all'esercizio di quella impresa, e poi *per valore*: si dovrà valutare se il valore complessivo di ciò che manca risulti accessorio rispetto al valore del complesso esistente. *Normalmente* i due criteri daranno risultati coincidenti, i beni essenziali per funzione saranno quasi sempre tali anche con riferimento al valore. Tornando al nostro caso del *titolo sportivo*, se lo stesso è funzionalmente necessario all'esercizio dell'impresa calcistica, il suo valore sarà proporzionalmente decisivo rispetto al valore della restante organizzazione²⁸ e come tale imprescindibile ed irrinunciabile.

In questa logica il *titolo sportivo* è un elemento che porta inevitabilmente con sé l'azienda appartenente all'imprenditore che ne era titolare, a cominciare dall'avviamento e dalla clientela. E ciò "a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato...", esattamente come recita l'ultima parte del comma 5 dell'art. 2112, c.c. Quindi il fatto che la nuova società sportiva benefici di questi

nuovo interesse e quindi costituisce un bene ed acquista un valore». Secondo la Cassazione (26 luglio 1978, n. 3754, *cit.* p. 880) l'azienda non viene meno se manca l'avviamento per cui è perfettamente ipotizzabile la cessione di un'azienda inattiva (nello stesso senso R. NOBILI, voce *Avviamento d'impresa*, in *Noviss. Digesto it.*, I, Torino, 1958, p. 1568).

²⁵ B. BIONDI, *I Beni*, in *Tratt. dir. civ. it.*, diretto da Vassalli, IV, Torino, 1953, p. 42; Cass. 26 gennaio 1971, n. 174, in *Foro it.*, 1971, I, c. 346.

²⁶ G. SANTINI, *I diritti della personalità nel diritto industriale*, Padova, 1959, p. 105; D. MESSINETTI, *La tutela dell'avviamento nei suoi aspetti civilistici*, in *Riv. dir. comm.*, 1967, I, p. 140.

²⁷ G. AULETTA, voce "*Clientela*", in *Enc. Dir.*, VII, Milano 1960, p. 202 s.

²⁸ Sui rapporti tra criteri qualitativi e quantitativi e sul concetto di normalità cfr. P. FORCHIELLI, *La rilevanza giuridica del concetto di «normalità» e l'indagine statistica*, in *Riv. dir. civ.*, 1980, II, p. 151 s.

valori in virtù non di un acquisto a titolo derivativo, ma di un'assegnazione, apparentemente a titolo originario, in virtù *di un provvedimento* della Federazione Italiana Giuoco Calcio, non cambia la sostanza delle cose e, come noto, la sostanza prevale sulla forma.

E la Corte d'Appello di Torino ha ritenuto proprio questo il punto decisivo e cioè che sia sufficiente il passaggio del titolo sportivo ad integrare il trasferimento di azienda e che la conservazione dell'identità pur in assenza di passaggio di beni materiali organizzati deriva dalla particolarità dell'attività economica sportiva. I giudici evidenziano che certamente il passaggio di beni materiali ed immateriali organizzati facilita l'accertamento della conservazione dell'identità e, probabilmente, è sufficiente quando si tratti di normali imprese industriali o commerciali ²⁹ ma che viceversa non è sufficiente *“per negare il trasferimento di azienda porre in rilievo che la fattispecie realizzata è quella del comma 6° e non quella del comma 3° dell'art. 52 norme FIGC ma occorre chiedersi se l'assegnazione da parte della FIGC del titolo sportivo perso dal Torino Calcio spa alla Società Campo Civile Torino srl (poi trasformatasi in Torino F.C. spa) configuri un trasferimento d'azienda”*³⁰.

4. La circolazione del titolo nelle norme organizzative federali

Il titolo sportivo, ovvero il diritto al riconoscimento delle condizioni tecniche e sportive che, laddove ricorrano i requisiti di carattere patrimoniale e finanziarie, permette l'iscrizione al campionato di competenza, costituisce, come anticipato, un diritto potestativo assoggettato ad un accertamento dei presupposti. Accertamento assimilabile a quello effettuato a monte *dell'autorizzazione amministrativa* all'esercizio farmaceutico cioè alla titolarità di una farmacia³¹ (cosa diversa dalla legittimazione).

²⁹ La Corte, al riguardo, ricorda che la giurisprudenza, in tema di cessione del marchio e tutela del consumatore prima della novella del 1992, riteneva “sufficiente ad integrare la cessione del ramo di azienda la circostanza del trasferimento dei procedimenti e delle notizie indispensabili alla ripetizione, da parte del cessionario del marchio del prodotto marcato, con i suoi pregi essenziali così da non produrre confusione nel pubblico” (così in motivazione Cass. 1424/00).

³⁰ In tema cfr. anche G. SCHIAVON, *Profili dell'insolvenza delle società sportive (anche alla luce del cosiddetto Lodo Petrucci)*, in *Dir. Fall.* 2004, 295 e ss.

³¹ Quanto al problema specifico della farmacia, va detto che l'art. 12 della legge 2 aprile 1968 n. 475 (e successive modificazioni di cui all'art. 8 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 258 ed all'art. 13 legge 8 novembre 1991, n. 362), innovando le precedenti disposizioni in materia, ha sancito la possibilità di trasferimento della titolarità dell'azienda farmaceutica decorsi tre anni dalla conseguita titolarità, tra soggetti muniti di titolo di legittimazione, ossia tra soggetti legittimati all'esercizio

Questo tipo di autorizzazione non ha natura di concessione amministrativa (visto che nel nostro ordinamento il servizio farmaceutico non è riservato all'autorità pubblica in regime di monopolio) ma di autorizzazione costitutiva, ossia crea nel privato *una situazione giuridica che non deriva dalla sfera dell'ente pubblico*. E nessuno dubita della trasferibilità dell'azienda farmacia comprensiva dell'autorizzazione, come nessuno dubita che il trasferimento della farmacia senza autorizzazione si traduce nella cessione di una mera somma di beni³². E' ovvio poi che la P.A. (così come la Federcalcio in quanto delegata dal CONI) dovrà verificare la sussistenza dei requisiti di farmacista in capo al cessionario, così come è necessario che la Federazione verifichi la sussistenza dei requisiti della società sportiva affiliata cessionaria ai fini dell'iscrizione al campionato.

Tale iscrizione nella categoria *conquistata sul campo* configura dunque una ipotesi di accertamento costitutivo: ovvero la Federazione deve limitarsi ad accertare l'esistenza delle condizioni tecniche e sportive (organizzazione, rapporti di lavoro con i calciatori, diritto a disputare le partite in un impianto adeguato, diritto a partecipare ad una certa serie) e di quelle patrimoniali-finanziarie, la cui complessiva ricorrenza genera il diritto alla partecipazione al campionato di calcio.

In questo senso il titolo sportivo è una imprescindibile componente aziendale, che circola unitamente alle altre componenti attribuendo al cessionario il diritto all'accertamento costitutivo dell'iscrizione al campionato. Il titolo è qualcosa di diverso rispetto all'affiliazione alla Federazione della società che lo possiede e sopravvive anche alla eventuale revoca di questa, dato che, come afferma lo stesso art. 52, delle NOIF, "*...il titolo di una società a cui venga revocata l'affiliazione può essere attribuito ad altra società con delibera del Presidente della FIGC...*". Ciò dimostra

della professione di farmacista. Ed il trasferimento, che va riconosciuto con decreto del medico provinciale, non è valido se insieme al diritto di esercizio non venga alienata *l'azienda commerciale connessa*, pena la decadenza.

³² Cass. Sez. unite, 3 febbraio 1993 n. 1315, in *Foro it.*, 1993, I, p. 1721; Cass. Sez. unite, nn. 5470 e 5471 del 1985, in *Foro it.*, 1986, I, p. 982. Il Consiglio di Stato (20 ottobre 1987, n. 635, in *Giust. civ.* 1988, I, p. 1076) ha ritenuto che, se la possibilità di trasferire l'autorizzazione è riconosciuta dalla legge al titolare dell'esercizio, non v'è nessuna ragione ostativa a che tale vendita venga realizzata in forma coattiva dagli organi della procedura fallimentare (al riguardo D. TALARICO, *La sorte della «azienda farmacia» nella procedura concorsuale: aspetti connessi alla vendita ed all'affitto*, in *Dir. fall.*, 1995, I, p. 145 s.). A ciò bisogna aggiungere che l'uso ad opera del legislatore, nella legge n. 475 del 1968, dell'espressione *trasferimento*, indica che il bene può circolare anche sulla base di schemi negoziali diversi dalla vendita, *ivi compreso l'affitto*, tenendo conto che peraltro già l'art. 129 della legge n. 1265 del 1934, prevede la possibilità per il curatore, nominato a seguito della dichiarazione di fallimento del titolare, di essere autorizzato all'esercizio provvisorio della farmacia (sull'ammissibilità dell'affitto endofallimentare della farmacia si veda da ultimo Trib. Roma 10 agosto 1995, in *Dir. fall.*, 1996, II, p. 390 s.).

una sopravvivenza del titolo alla revocata affiliazione, nonché una autonomia delle due fattispecie visto che il titolo è attribuibile ad “*altra società*”.

L’art. 16 delle NOIF prevede, al comma 5, che il Presidente della F.I.G.C. delibera la revoca della affiliazione della società ad avvenuta messa in liquidazione della stessa da parte del Tribunale; al comma 6, la revoca della affiliazione in caso di dichiarazione di fallimento (gli effetti della revoca, nel caso in cui il Tribunale disponga la continuazione temporanea dell’esercizio della impresa fallita, decorrono dal termine della stagione sportiva, o da quella di data anteriore in cui il titolo sportivo viene attribuito ad altra società). Infine, al comma 7, è prevista la revoca della affiliazione della società in caso di liquidazione della società a norma del codice civile³³. L’affiliazione deve esistere allora, quale premessa per l’acquisto del titolo che però sopravvive a questa, potendo essere attribuito a terzi dopo la revoca dell’affiliazione della società che lo ha conquistato sul campo.

Accertato che il nostro legislatore in diverse sedi ha evidentemente ritenuto l’azienda, e la conservazione della sua unitarietà funzionale, meritevole di una specifica tutela, resta da verificare se questo interesse giuridicamente rilevante può essere sacrificato da esigenze peculiari di subordinamenti convenzionali e da *norme organizzative interne federali* che consentono di attribuire ad altre imprese il fondamentale valore aziendale del titolo gratuitamente³⁴, ovvero garantendo il pagamento dei soli creditori tesserati iscritti alla Federazione (art. 52, comma 6, delle NOIF c. d. *Lodo Petrucci*).

Orbene vero è che a norma del comma 2, dell’art. 52 delle NOIF, “*in nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione*”, tuttavia ciò va interpretato, in relazione alla ricostruzione operata, nel senso che il titolo *non può circolare autonomamente* dal complesso dell’azienda calcistica, esattamente come accade *per la ditta* che a norma dell’art. 2565, c.c., non può essere trasferita separatamente

³³ Per una certa giurisprudenza “*In caso di messa in liquidazione di una società calcistica per gravi irregolarità di gestione, i liquidatori possono essere autorizzati dal tribunale a continuare l’esercizio dell’attività dell’impresa calcistica al fine di far completare alla squadra il campionato intrapreso, non ricadendo tale attività nel divieto di nuove operazioni di cui all’art. 2279 c.c. richiamato dall’art. 2452 c.c., e potendo altresì configurarsi la ricorrenza di un danno grave e irreparabile per la società nell’interruzione dell’attività*” (Trib. Catania, 21 maggio 1992, in *Vita not.*, 1993, 355).

³⁴ Peraltro senza pagare i creditori in violazione dell’art. 2560, c.c., - come è accaduto nel caso della Fiorentina Calcio in virtù di un provvedimento *ad hoc* in deroga alle stesse Noif di affiliazione della società *Florentia Viola*. A norma dell’art. 52 comma 7 «Le società non ammesse ai Campionati di Serie A, B o C1 potranno iscriversi al Campionato di Terza Categoria – L.N.D.».

dall'azienda.

Ma a ben guardare, normalmente, il problema del conflitto tra NOIF e disciplina codicistica non si pone neppure, in quanto le prime, invero, contemplano la circolazione dell'azienda comprensiva del titolo (e non solo nell'ipotesi di cessione a seguito di esercizio provvisorio dell'impresa della società fallita). L'art. 20 delle NOIF, infatti, prevede espressamente la fattispecie non solo in caso di *fusione e di scissione* ma anche *in caso di conferimento a società interamente controllata* ³⁵. La norma, parlando di conferimento in conto capitale, implicitamente già comprende l'ipotesi del conferimento in natura del *godimento* dell'azienda. D'altra parte la stessa Federazione ha avallato il trasferimento dell'azienda di società sportive fallite ad opera della procedura³⁶ comprensiva del titolo.

La questione si pone invece in alcuni casi particolari - ed emblematico è quello preso in considerazione dalla Corte d'appello di Torino – in cui i regolamenti sportivi prevedono, a seguito dell'esclusione della società sportiva dal campionato, l'assegnazione del diritto a terzi, a titolo formalmente originario, con la inevitabile conseguenza di trasferire anche i valori aziendali immanenti a quel diritto.

5. La sorte dei valori aziendali scaturenti dal titolo sportivo

Invero, l'appartenenza dei valori aziendali *immateriali* , scaturenti dal titolo sportivo, al patrimonio della società, è stata *di fatto* riconosciuta dalla F.I.G.C., a seguito del c.d. *caso Napoli* , nelle nuove norme organizzative di cui ai commi 3, 7, 8 e 9 dell'art. 52, introdotte nel 2005 a seguito delle controversie giudiziarie promosse dal Fallimento della Società Sportiva Napoli Calcio.

Il Tribunale fallimentare di Napoli aveva, infatti, escluso la possibilità di «immaginare, anche con riferimento ai principi costituzionali di cui agli artt.

³⁵ Al riguardo cfr. da ultimo I. DEMURO, *La disciplina "speciale" delle società di calcio professionistico* , in *Riv. dir. soc.* , 2008, p. 359.

³⁶ Si pensi recentemente al caso del Monza Calcio Spa o allo stesso caso Napoli. Il Tribunale di Monza con decreto del 17 giugno 2004, ha trasferito a seguito di vendita senza incanto dal fallimento «Calcio Monza SpA» all'«Associazione Calcio Monza Brianza 1912 SpA», il complesso aziendale della società calcistica, ivi compresi calciatori e diritto all'utilizzo dello stadio. Correlativamente la F.I.G.C. con delibera del 30 giugno 2004 ha affiliato la cessionaria, mantenendo in capo alla stessa i diritti derivanti dalla anzianità di affiliazione della società fallita ed ha autorizzato il trasferimento dell'azienda con particolare riferimento a titolo sportivo e parco tesserati (cfr. gli atti in www.fallimento.ipsoa.it)

41, 42 e 47 Cost., come questo bene (il titolo sportivo) potesse, senza neppure la previsione di un indennizzo, essere sottratto ai creditori dell'impresa fallita, in favore di un'organizzazione che, sorta al servizio dello sport e dei valori sportivi, si è andata da tempo trasformando in una mastodontica impresa dello spettacolo che movimentava affari e business miliardari, addirittura riferibili a società di capitali, alcune delle quali quotate in borsa ... considerato che nel caso del fallimento della S.S. Calcio Napoli S.p.A. (società professionistica, organizzata come società di capitali) il titolo sportivo costituisce, se non l'unico, sicuramente il principale bene patrimoniale, e comunque un elemento imprescindibile dell'azienda calcistica di cui la curatela è titolare, dalla cui liquidazione è prevedibile l'acquisizione di un attivo tale da garantire un'ampia possibilità di riparto, finanche per i creditori chirografari ... »³⁷.

Così, il testo novellato dell'art. 52, comma 3, NOIF, ha stabilito che il titolo di una società cui venga revocata l'affiliazione può essere attribuito, ad altra società a condizione che dimostri, tra l'altro, di aver acquisito *l'intera azienda della società insolvente unitamente al titolo*, fermo restando il controllo tecnico organizzativo della FIGC per la definitiva attribuzione di quest'ultimo ³⁸.

Ma vi è di più. Per effetto dei nuovi commi 7, 8 e 9, dell'art. 52, anche nelle ipotesi in cui lo stato di insolvenza è accertato o dichiarato, è la procedura concorsuale ad individuare la società assegnataria dell'azienda. Le NOIF prevedono una procedura di assegnazione del titolo alla categoria subito inferiore che implica la negoziazione dell'azienda (in uno al titolo) della categoria da parte della procedura fallimentare. Tutto ciò determina poi l'acquisibilità all'attivo del fallimento dei valori aziendali trasferiti, a prescindere dalle condizioni patrimoniali che l'acquirente corrisponde alla

³⁷ Trib. Napoli 2 agosto, 2004, cit.

³⁸ Il titolo sportivo di una società cui venga revocata l'affiliazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, può essere attribuito, entro il termine della data di presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo, ad altra società con delibera del Presidente federale, previo parere vincolante della COVISOC ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di due giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza: 1) di avere acquisito l'intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza; 2) di avere ottenuto l'affiliazione alla F.I.G.C.; 3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l'affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta; 4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza; 5) di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti (art. 52, comma 3, NOIF).

Federazione quale “*sacrificio di ingresso*”, sia esso rappresentato dal pagamento dei debiti sportivi ovvero da un contributo straordinario (che incamera la Federazione) come accade rispettivamente per le ipotesi di cui ai commi 3 ovvero 7, 8 e 9 dell’art. 52³⁹.

La FIGC attribuisce il titolo all’acquirente dell’azienda dopo avere verificato che quell’aspettativa acquisita (con l’azienda) possa divenire un diritto (il titolo) per avere soddisfatto i requisiti tecnico organizzativi. Ognuno, allora, dispone di ciò che può: la società esclusa o il fallimento dispone della azienda in cui esiste il diritto potestativo incedibile e non assegnabile autonomamente dall’intero complesso aziendale; la FIGC dispone del solo potere di riconoscere i requisiti tecnico organizzativi in capo all’acquirente quale elemento ulteriore alla partecipazione al campionato.

Tuttavia nel modificare le NOIF (in particolare gli artt. 16 e 52) per

³⁹ Il comma 7 sancisce che «*La mancata assegnazione, ai sensi del comma 3, del titolo sportivo di Serie A, B o C1 o lo stato di insolvenza per le società di serie A, B o C1 accertato o dichiarato nel periodo intercorrente fra il termine per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo e la scadenza ultima fissata per la conclusione del procedimento di cui al comma 6, legittimano la Procedura concorsuale ad individuare essa stessa, entro il termine perentorio di 10 giorni decorrente da tale ultima scadenza, altra società avente sede nella stessa città di quella in stato di insolvenza cui la Federazione potrà assegnare, soddisfatte le condizioni indicate al comma successivo ed eventuali altre che la F.I.G.C. ritenesse di individuare, il titolo sportivo inferiore di una categoria*». Il comma 8 aggiunge che «*Le condizioni, salve integrazioni di cui al precedente comma, cui la Federazione subordina la possibilità di assegnazione del titolo sportivo ai sensi del comma 7 in capo alla società individuata dalla Procedura concorsuale sono le seguenti: 1) presentazione della richiesta di attribuzione del titolo sportivo di una categoria inferiore rispetto a quello della società in stato di insolvenza; 2) conseguimento della affiliazione alla F.I.G.C.; 3) presentazione della documentazione attestante la sussistenza dei requisiti economici, patrimoniali e finanziari richiesti per la partecipazione al campionato professionistico di competenza accompagnata da idonee garanzie di continuità aziendale; 4) presentazione della documentazione comprovante l’effettuazione degli adempimenti richiesti dalla competente Lega per l’iscrizione al campionato; 5) deposito della dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, contenente l’impegno della stessa a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni, relative alla stagione sportiva corrente, derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti*». Infine, a norma del comma 9, «*Le condizioni di cui al comma 8 devono essere soddisfatte nel termine perentorio di 5 giorni dal provvedimento con cui la procedura concorsuale ha individuato la nuova società aspirante al titolo. Sulla domanda di attribuzione del titolo sportivo e di ammissione al relativo campionato, delibera il Consiglio federale o, su delega dello stesso, il Presidente Federale, d’intesa con i Vicepresidenti della FIGC ed i Presidenti delle Leghe e delle componenti tecniche, previo parere favorevole della Co.Vi.So.C. Ai fini della presente disposizione, la anzianità di affiliazione della eventuale assegnataria del titolo decorrerà dalla data della sua affiliazione. In caso di non ammissione al campionato di serie C2, la società potrà essere ammessa ad un Campionato Regionale della L.N.D., tenuto conto delle disponibilità di organico dei vari Comitati Regionali e purchè adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l’iscrizione al Campionato*».

renderle conformi ai principi dell'ordinamento, la Federazione ha omesso di modificare il c.d. *lodo Petrucci* di cui al comma 6 dell'art. 52 (oggetto della citata sentenza della Corte d'appello di Torino), che continua a consentire l'assegnazione *a titolo originario* ad una nuova società della medesima città, nel caso in cui la vecchia sia stata esclusa dai campionati professionistici, ma non sia stata ancora dichiarata insolvente al momento dell'elaborazione dei calendari della nuova stagione⁴⁰.

Sul piano giuridico la sperequazione evidentemente non ha alcun senso: non c'è ragione perché in caso di tempestivo fallimento della società esclusa, sia contemplato il necessario acquisto dell'azienda della società fallita ai fini dell'attribuzione del titolo, ed invece nel caso di mancato fallimento o di fallimento *intempestivo* (successivo alla elaborazione dei calendari), sia legittima l'*attribuzione a titolo originario* della partecipazione al campionato a terzi soggetti che non abbiano avuto causa dalla vecchia società sportiva.

Tanto più se si pensa che la "nuova" società si può iscrivere alla categoria inferiore sulla base dell'ottenimento sul campo da parte della "vecchia" società della categoria superiore e sulla base del presupposto dell'accertata sussistenza dei requisiti di *tradizione sportiva* (continuativa partecipazione, anche in serie diverse, ai campionati professionistici di Serie

⁴⁰ Il comma 6, dell'art. 52, in particolare, sancisce che «In caso di non ammissione al campionato di serie A, B o C1 di una società costituente espressione della tradizione sportiva italiana e con un radicamento nel territorio di appartenenza comprovato da una continuativa partecipazione, anche in serie diverse, ai campionati professionistici di Serie A, B, C1 e C2 negli ultimi dieci anni, ovvero, da una partecipazione per almeno venticinque anni nell'ambito del calcio professionistico, la FIGC, sentito il Sindaco della città interessata, può attribuire, a fronte di un contributo straordinario in favore del Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di calcio, il titolo sportivo inferiore di una categoria rispetto a quello di pertinenza della società non ammessa ad altra società, avente sede nella stessa città della società non ammessa, che sia in grado di fornire garanzie di solidità finanziaria e continuità aziendale. Al capitale della nuova società non possono partecipare, neppure per interposta persona, né possono assumervi cariche, soggetti che, nella società non ammessa, abbiano ricoperto cariche sociali ovvero detenuto partecipazioni dirette e/o indirette superiori al 2% del capitale totale o comunque tali da determinarne il controllo gestionale, né soggetti che siano legati da vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado con gli stessi. L'inosservanza di tale divieto, se accertata prima della decisione sulla istanza di attribuzione del titolo sportivo, comporta il non accoglimento della stessa o, se accertata dopo l'accoglimento della domanda, comporta, su deferimento della Procura Federale, l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. Le società aspiranti al suddetto titolo, entro il termine perentorio di 3 giorni, esclusi i festivi, dalla pubblicazione del provvedimento di non ammissione al campionato di Serie A, B, o C1 della società esclusa, dovranno manifestare il proprio interesse, presentando alla FIGC una dichiarazione in tal senso. A tale dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, nella quale dovranno essere contenuti i dati identificativi della società stessa, dovrà essere allegata fideiussione bancaria a prima richiesta per l'importo di euro 50.000,00 a garanzia della serietà dell'offerta vincolante che la società si impegna a formulare nel termine perentorio di giorni 5, decorrente dalla data di scadenza fissata per la presentazione della manifestazione d'interesse.

A, B, C1 e C2 negli ultimi dieci anni, ovvero, da una partecipazione per almeno venticinque anni nell'ambito del calcio professionistico). Requisiti evidentemente *posseduti dalla vecchia società* e non dalla nuova e che viceversa consentono l'attribuzione della componente patrimoniale del titolo alla seconda in via originaria e non derivativa dalla prima.

In particolare è accaduto che per effetto dell'assegnazione del titolo sportivo a società "clone" (Florentia Viola⁴¹, Salernitana Calcio 1919⁴², Perugia Calcio⁴³, Società Civile Campo Torino⁴⁴, etc.), appositamente costituite per svolgere nelle medesime città la medesima attività economica, per rivolgersi alla medesima clientela (tifosi della squadra cittadina) ed al medesimo bacino di utenza, queste hanno acquisito di fatto i valori aziendali c.d. *intangibili*, appartenenti alla vecchia società (la clientela, l'immagine, l'avviamento, il *Know how*, i colori sociali, il nome talora storpiato con minimi cambiamenti)⁴⁵.

La norma organizzativa federale non risponde quindi *ai principi dell'ordinamento giuridico* ed è potenzialmente lesiva dei diritti soggettivi della società esclusa. E' chiaro, infatti, che l'attribuzione a titolo originario a terzi del titolo e dei valori aziendali inevitabilmente connessi, determina un *deficit* patrimoniale della società calcistica interessata che, non potendo più partecipare ai campionati, è destinata all'impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale, alla liquidazione ed alla probabile insolvenza.

⁴¹ Dopo la retrocessione in serie B, il 1° agosto del 2002 la FIGC, escluse dal campionato la AC Fiorentina Spa e il tribunale civile di Firenze ne decretò il fallimento. La nuova società *Florentina 1926 Florentia*, poi denominata *Florentia Viola*, nella stagione 2002-2003, venne iscritta al campionato italiano di calcio di serie C2, Successivamente a seguito dell'acquisto dalla procedura fallimentare del logotipo della vecchia Fiorentina e del nome, venne richiamata "ACF Fiorentina" il 19 maggio del 2003.

⁴² Al termine del campionato 2004/05, la Salernitana Sport 1919, non venne ammessa, per ragioni finanziarie, al campionato di Serie B. Subito dopo, attraverso il lodo Petrucci, il titolo venne assegnato ad una nuova società, la Salernitana Calcio 1919, che venne ammessa al campionato di serie C1 2005/2006. La Salernitana Sport ripartì dalla 3a categoria, attraverso una selezione di giovani calciatori, ma il 19 luglio 2006 cessò definitivamente ogni attività sportiva in seguito alla dichiarazione di fallimento.

⁴³ A seguito del fallimento della società *Associazione Calcio Perugia S.p.A.*, militante in Serie B, venne costituita una nuova società, il *Perugia Calcio S.r.l.* (in seguito *Perugia Calcio S.p.A.*), che aderì al Lodo Petrucci venendo ammessa al Campionato di Serie C1.

⁴⁴ La società fondata come *FC Torino* il 3 dicembre 1906, poi ridenominata *AC Torino* (e, in seguito, *Torino Calcio*), è stata dichiarata fallita il 17 novembre 2005 dopo l'esclusione dal campionato di serie A. La nuova società, fondata il 17 luglio 2005, veniva iscritta al campionato di B 2005\2206, con il nome provvisorio di *Società Civile Campo Torino*, poi portato a *Torino FC* per effetto dell'assegnazione dei diritti sportivi tramite il Lodo Petrucci e della denominazione societaria acquisita dal tribunale fallimentare.

⁴⁵ Sul rapporto tra nome e bacino cfr. P. ZAGNOLI, *Il nome della società sportiva: identità territoriale, immagine e valorizzazione del marchio*, in *Riv. dir. econ. sport*, 2006, 158 s.

E' evidente, pertanto, che l'ordinamento giuridico reagisca alla circostanza che i valori aziendali scaturenti dal titolo sportivo (elemento infungibile ed indispensabile per l'azienda calcistica) siano sottratti al patrimonio dell'azienda, in quanto ciò viola un principio fondamentale addirittura di rango costituzionale, con una sostanziale espropriazione senza indennizzo in violazione dell'art. 42 Cost.

In linea con il quadro delineato, la Corte d'Appello di Torino evidenzia correttamente che a norma delle NOIF la nuova società deve aver sede nella stessa città (per confermare il radicamento sul territorio), garantire la sua solidità finanziaria e «la *continuità aziendale*»⁴⁶. E tale continuità non è la garanzia della propria continuità (in quanto tale requisito sarebbe un doppione inutile della solidità finanziaria), bensì proprio la garanzia della continuità con la precedente azienda, in modo che possa continuare la tradizione sportiva («il che, in altre parole, significa che i tifosi della vecchia squadra possano continuare ad identificarsi con la nuova»)⁴⁷.

Per i giudici torinesi insomma il titolo sportivo non è solo un assetto riconosciuto da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo agli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato «ma è soprattutto un trasferimento del *patrimonio immateriale* della precedente società. E questo patrimonio non ha solo *un valore di eredità morale* bensì un rilevante valore economico costituito dalla possibilità di sfruttare economicamente la continuità (si pensi alle sponsorizzazioni, ai diritti per le riprese televisive ecc.); non per nulla la nuova squadra ha conservato il nome ed i colori della vecchia e, *last but not least*, la tifoseria granata ha trasferito la propria passione sportiva, come è dato notorio, alla nuova squadra, pur composta in gran parte da calciatori diversi....».

Il principio è mirabilmente statuito in relazione all'applicabilità dell'art. 2112, c.c., ma riguarda evidentemente tutti gli effetti dell'implicito trasferimento dell'azienda, a cominciare dalla circostanza che la società esclusa dalla partecipazione al campionato ha un diritto soggettivo perfetto sugli elementi immateriali fondamentali dell'azienda calcistica, di cui non può essere espropriato con l'assegnazione *coattiva* a terzi. E seppure fosse

⁴⁶ La Corte afferma altresì che il divieto di partecipazione alla nuova società di soggetti che abbiano ricoperto cariche sociali od abbiano avuto partecipazioni di rilievo nella vecchia società attiene alla discontinuità degli assetti proprietari ma non incide sulla continuità aziendale e sportiva.

⁴⁷ Secondo la Corte d'Appello l'intento sportivo perseguito dalla FIGC è all'evidenza (si pensi anche ai ristretti tempi della procedura) quello di non lasciare "orfani" gli sportivi e di non disperdere i tifosi della squadra gestita dalla società che ha perso il titolo.

immaginabile un esproprio per *motivi di interesse generale* (la passione dei tifosi e/o l'ordine pubblico) la società dovrebbe comunque essere indennizzata.

Quindi pur volendo ammettere che il titolo sportivo, configurando un diritto che esige il riconoscimento della federazione (a guisa di una autorizzazione amministrativa), non appartiene in senso stretto⁴⁸ al patrimonio della società sportiva, i valori aziendali scaturenti nel tempo dalla partecipazione al campionato della squadra di quella specifica città, con quei colori, con quel nome, con quella tradizione sportiva, appartengono viceversa in senso stretto al patrimonio della società.

Ciò si traduce nel dato giuridico oggettivo che anche quando il titolo non viene ceduto dalla società sportiva unitamente all'azienda, o dal Fallimento della società, ma viene assegnato sulla base di regolamenti sportivi interni (c.d. *lodo Petrucci*), il soggetto cui è stato sottratto, a seguito dell'esclusione dal campionato, ha diritto ad un indennizzo pari al valore di tutti le componenti aziendali immateriali che ne costituiscono la diretta espressione: l'avviamento e quindi la clientela dei tifosi, il nome, i colori sociali, i trofei, il *palmarés*, la tradizione sportiva, le vittorie e financo le sconfitte. Insomma l'insieme di quelle componenti *infungibili* che rappresentano un patrimonio aziendale *intangibile*, unico nel suo genere, denso di significati sociologici ed economici, e che integra la c.d. *passione sportiva*.

⁴⁸ In tal senso da ultimo M. STELLA RICHTER JR, *Considerazioni sulle società sportive quotate*, in *Riv. dir. soc.*, 2008, 365.